

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GEI e BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1995

Disciplina degli orari degli esercizi commerciali al dettaglio

ONOREVOLI SENATORI. - Il *referendum* abrogativo per le norme che attualmente regolano gli orari ed i turni di chiusura dei negozi può determinare, in caso di risposta affermativa, effetti positivi e negativi. Effetti positivi perchè porterebbe alla liberalizzazione degli orari, dando la possibilità ad ogni commerciante di organizzare l'apertura del suo esercizio in funzione della domanda della sua clientela stabile ed occasionale, ottimizzando la sua attività, ed evitando di seguire obbligatoriamente disposizioni non efficaci per tutte le situazioni e località. Inoltre l'effetto positivo si realizzerebbe senza dubbio per i consumatori che potrebbero avere a disposizione orari di apertura dei negozi articolati ed in grado di offrire occasione di acquisto in momenti diversi della giornata e della settimana, facilitando quei cittadini che hanno una coincidenza tra l'attività lavorativa e gli attuali orari prevalenti dell'attività commerciale. Se questi sono gli effetti positivi di una eventuale abrogazione, ne potrebbero altresì sortire di estremamente negativi perchè la grande distribuzione ad esercenti dotati di ingenti mezzi potrebbero effettuare orari lunghissimi, con rotazione di personale, mettendo in crisi i punti di vendita gestiti direttamente dal titolare o in maniera familiare. Si potrebbe realizzare una concorrenza insostenibile per i commercianti più deboli e meno dotati di mezzi, con rischi per la sopravvivenza di numerosissime aziende commerciali e con conseguenze sociali di estrema delicatezza. Pertanto la positività dell'iniziativa referendaria può stimolare l'approvazione in tempi brevissimi di una legge che recepisca l'esigenza di una grande autonomia nella gestione degli orari di attività da parte dei singoli commercianti, ma impedisca che un eccesso di libertà possa avere effetti dis-

strosi nel comparto ed una sopraffazione dei piccoli da parte dei grandi gruppi.

Il presente disegno di legge si prefigge questo fine. Fornire una legge che faccia tesoro degli obiettivi di liberalizzazione degli orari voluta dai promotori del *referendum*, ma che lo eviti, dando tutela alla pluralità dei commercianti e creando un deterrente nei confronti di eventuali abusi.

Il testo ovviamente, nel rispetto al dettato costituzionale, si limita ad enunciare principi e limiti, dando la competenza alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme in materia. All'articolo 1 vengono elencati i tipi di esercizi commerciali che devono sottostare alla normativa in questione e all'articolo 2 i termini e le modalità di consultazione che devono caratterizzare l'intervento delle regioni. Infine, ribadisce l'obbligo per gli esercenti di effettuare una giornata intera ed una mezza giornata alla settimana di chiusura per garantire un opportuno riposo a titolari e dipendenti, ma liberalizza la scelta di queste chiusure evitando una omogeneizzazione oggi vigente. Poi, prendendo atto di quanto avviene di fatto in quasi tutta Italia, si concede l'esenzione della chiusura settimanale nel mese di dicembre, mese tradizionalmente dedicato all'acquisto di regali.

Il comma 3 dell'articolo enuclea la parte fondamentale del disegno di legge: delimita l'arco potenziale di apertura degli esercizi dalle ore 7 alle ore 24, determina il minimo ed il massimo entro cui le regioni dovranno individuare, per tabella merceologica, il monte ore minimo e massimo di apertura degli esercizi e affida a ciascun commerciante la definizione autonoma del proprio orario di attività, da esporre con apposita tabella e da comunicare al comune di competenza. Il comma 5 indica la possibilità di variazione dell'orario durante il corso dell'anno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 riguarda i centri di rilevanza culturale-artistica e a spiccata vocazione turistica e concede alle regioni di emanare una normativa particolare sulle giornate di chiusura, in deroga ai principi generali previsti dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 sottrae alla normativa generale gli esercizi commerciali posti in strutture autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e nei luoghi di cura, che per la specificità della situazione e di servizio possono avere aperture costanti e rapportate all'utenza.

Così è pure prevista la normativa per le rivendite di generi di monopolio.

L'articolo 5 prevede che la materia sugli orari dei mercati ambulanti regionali e comunali venga demandata alle regioni, non eccedendo rispetto ai limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2, così come l'articolo 6 demanda la competenza, per ovi motivi di omogeneizzazione nazionale, in materia di distributori di carburante al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Infine l'articolo 7 provvede all'abrogazione della attuale normativa, che tra l'altro è sottoposta a *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge determina i principi ed i criteri per le normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sugli orari di apertura e chiusura e sui turni di riposo settimanale di:

- a) esercizi commerciali al dettaglio;
- b) rivendite di generi di monopolio;
- c) ambulanti a punto fisso e itineranti;
- d) esercizi commerciali interni a complessi turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi;
- e) cooperative, aziende agricole e artigiane, industrie con vendita al dettaglio dei propri prodotti.

2. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei commercianti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio e le più diffuse organizzazioni dei consumatori, emanano norme sugli orari di apertura e di chiusura e sui turni di riposo degli esercizi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Ogni esercizio di cui alla presente legge deve obbligatoriamente effettuare una giornata intera ed una mezza giornata di chiusura alla settimana. La determinazione delle giornate in cui effettuare le chiusure compete al titolare dell'esercizio commerciale.

2. Nel mese di dicembre non sussiste l'obbligo della giornata di chiusura settimanale.

3. L'attività commerciale potrà essere esercitata non prima delle ore 7 e non oltre le ore 24 e per un totale settimanale di ore

di cui il massimo e il minimo verrà determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, articolato per tabella merceologica e comunque non inferiore a 30 ore e non superiore a 54 ore. Ogni titolare di autorizzazione commerciale determinerà autonomamente gli orari giornalieri di attività nel rispetto della presente legge e della normativa regionale.

4. In ogni esercizio commerciale dovrà essere esposta in maniera visibile al pubblico una tabella contenente l'indicazione delle giornate e degli orari di apertura. Copia della tabella dovrà essere inviata a cura del titolare dell'autorizzazione commerciale al sindaco del comune competente.

5. Il titolare dell'esercizio commerciale potrà modificare per non più di tre volte all'anno le giornate di chiusura e gli orari di apertura, previa comunicazione al sindaco del comune competente.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, entro centotanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, regolamentare con legge le aperture, in deroga alla presente legge e l'esenzione dalle giornate di chiusura obbligatoria, degli esercizi commerciali nei comuni artisticamente significativi e a prevalente economia turistica.

Art. 4.

1. La disciplina, di cui alla presente legge, non si applica agli esercizi commerciali posti nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, nelle aree di servizio sulle autostrade e negli ospedali. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dall'obbligo di chiusura della mezza giornata settimanale.

Art. 5.

1. Per quanto concerne i mercati comunali e regionali gli orari di attività verranno

determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano non eccedendo sul totale orario di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 6.

1. Le competenze sugli orari di apertura e chiusura e sui turni di riposo dei distributori di carburante spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono esercitate con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali dei gestori.

Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 luglio 1971, n. 558, la lettera d) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.